

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	--	---

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

1) Proposta di legge regionale n. 135 del 24 marzo 2026 “Misure per promuovere l’utilizzo dell’acqua potabile di rubinetto”

La proposta di legge in esame, di iniziativa consiliare, si inserisce in un quadro normativo ormai consolidato, a livello europeo, statale e regionale, volto alla riduzione dell’impatto ambientale della plastica monouso e alla promozione di modelli di consumo sostenibile.

In particolare, essa richiama:

- la direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, recepita con il d.lgs. n. 18/2023;
- la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dei prodotti di plastica monouso, attuata con il d.lgs. n. 196/2021.¹

In tale contesto, la Regione Piemonte intende promuovere l’utilizzo dell’acqua potabile di rubinetto, quale alternativa sostenibile al consumo di acqua in bottiglia, contribuendo alla riduzione dei rifiuti plastici e alla diffusione di pratiche eco-compatibili.

Quanto alle finalità perseguite con l’iniziativa legislativa (art. 1), che preveda si evidenzia come la proposta persegua l’obiettivo principale di incentivare l’uso dell’acqua potabile di rubinetto al fine di:

- ridurre il consumo di acqua confezionata in bottiglie di plastica;
- diminuire la produzione di rifiuti derivanti da plastiche monouso;
- promuovere comportamenti sostenibili tra cittadini e operatori economici.

A tal fine, la Regione promuove forme di collaborazione con:

- Comuni;
- enti del Terzo settore;
- gestori del servizio idrico integrato.

Tali collaborazioni sono finalizzate alla realizzazione di iniziative per la distribuzione gratuita o a costo calmierato di acqua potabile di rubinetto.

Elemento centrale della proposta è l’adozione di un Piano strategico triennale (art. 2), approvato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il quale rappresenta lo strumento di programmazione e coordinamento delle politiche regionali in materia.

Il Piano definisce:

- a) le misure volte a migliorare l’accesso all’acqua potabile di rubinetto nonché a promuoverne il consumo;
- b) gli obiettivi e le priorità di intervento sul territorio regionale e i criteri per la loro realizzazione;

¹ I proponenti precisano, nella Relazione illustrativa che correda la proposta legislativa, che “la Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano ha rafforzato l’attenzione non solo sugli standard di sicurezza, ma anche sul miglioramento dell’accesso all’acqua potabile, invitando gli Stati membri ad adottare misure che ne favoriscano la disponibilità negli spazi pubblici e ne promuovano il consumo in alternativa all’acqua confezionata. Tali indirizzi sono stati recepiti nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, che, all’articolo 17, assegna alle Regioni un ruolo attivo nella definizione di iniziative e strumenti di promozione dell’uso dell’acqua di rete, anche attraverso campagne informative e accordi con gli enti territoriali.” A sua volta, la Direttiva (UE) 2019/904, recepita dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente), costituisce un ulteriore “riferimento di contesto per tutte le politiche volte a limitare il consumo di bottiglie in plastica e a favorire soluzioni riutilizzabili”.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

c) gli strumenti di comunicazione e informazione;
d) i criteri di monitoraggio delle misure attuate anche ai fini dell'aggiornamento del Piano.
Il Piano, in particolare, prevede:

- a) campagne informative e di sensibilizzazione sulla qualità dell'acqua erogata dal servizio idrico pubblico;
- b) iniziative di promozione, anche attraverso strumenti premiali, della messa a disposizione al pubblico, a titolo gratuito, dell'acqua potabile di rubinetto da parte degli esercenti;
- c) la realizzazione e la diffusione di una rete di punti di accesso all'acqua potabile di rubinetto, anche destinati al riempimento di contenitori personali, presso spazi pubblici o aperti al pubblico;
- d) campagne di comunicazione volte a informare i cittadini circa l'ubicazione dei punti di erogazione gratuita o a costi calmierati di acqua potabile di rubinetto presenti sul territorio regionale.

La proposta introduce (art. 3) disposizioni specifiche per la stessa amministrazione regionale e per gli enti collegati dipendenti o controllati dalla Regione, prevedendo che:

- venga favorito l'utilizzo dell'acqua di rubinetto nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali, anche mediante l'installazione di appositi erogatori;
- l'acquisto di acqua confezionata in contenitori monouso sia limitato ai casi in cui non risulta possibile, per motivate esigenze tecniche, logistiche e igienico-sanitarie, l'utilizzo dell'acqua potabile di rubinetto.

La proposta legislativa prevede altresì l'introduzione di un articolato sistema di contributi e premialità (art. 4), destinati a sostenere l'attuazione del Piano strategico ed erogati a favore; a) dei comuni, singoli o associati, che realizzano, anche tramite il gestore del servizio idrico integrato, punti di erogazione di acqua potabile gratuita in prossimità di luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) agli organizzatori di eventi e manifestazioni che garantiscono la disponibilità di acqua potabile di rubinetto gratuita nei luoghi di svolgimento degli eventi, anche qualora sia prevista la vendita di acqua confezionata;

c) agli enti del terzo settore, agli esercenti e ai soggetti pubblici che realizzano progetti o iniziative finalizzati a promuovere l'accesso all'acqua potabile di rubinetto, a ridurre l'uso di bottiglie in plastica monouso, nonché a mettere a disposizione l'acqua per il consumo diretto o per la ricarica di contenitori personali;

d) ai comuni che, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, introducono riduzioni della tariffa sui rifiuti (TARI) a favore degli esercenti che aderiscono a iniziative di promozione dell'uso dell'acqua potabile di rubinetto.

La disponibilità di acqua potabile di rubinetto costituisce altresì criterio di premialità ai fini della concessione di patrocinii onerosi, contributi o altre forme di sostegno regionale agli eventi e alle manifestazioni.

Alla Giunta regionale è demandata (art. 5) l'adozione dei provvedimenti attuativi del Piano, entro 90 giorni dalla approvazione del medesimo.

Tali provvedimenti definiranno:

- a) i criteri per l'utilizzo dell'acqua potabile di rubinetto nonché, in casi limitati, dell'acqua confezionata in contenitori monouso, da parte degli enti di cui all'articolo 3;
- b) i criteri e le modalità di accesso per la concessione dei contributi e per l'applicazione dei sistemi di premialità di cui all'articolo 5;

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

c) i criteri tecnici e igienico-sanitari per l'installazione e l'utilizzo dei punti di erogazione dell'acqua potabile di rubinetto, in coerenza con la normativa vigente;

d) le modalità di rendicontazione delle spese, di verifica degli interventi finanziari e di controllo sull'utilizzo dei contributi regionali;

e) le forme di monitoraggio delle misure attuate.

Conclude il progetto di legge la norma finanziaria (art. 6), con la quale sono quantificati gli oneri finanziari e individuate le relative coperture.

2) Regione Abruzzo - Proposta di legge "Interventi straordinari per la mobilità in relazione alla crisi energetica internazionale 2026"

La proposta normativa si inserisce in un contesto di grave crisi energetica internazionale, determinata da tensioni geopolitiche che hanno prodotto un'eccezionale instabilità dei mercati e un significativo aumento dei prezzi delle materie prime energetiche. Tale situazione incide direttamente sul sistema economico e sociale regionale, comprimendo il potere d'acquisto delle famiglie e aumentando i costi di mobilità e logistica.

In tale quadro, la proposta prevede che la Regione Abruzzo eserciti le proprie competenze legislative concorrenti in materia di trasporto pubblico locale per introdurre misure straordinarie e temporanee, con una triplice finalità:

- sostenere il potere d'acquisto delle famiglie;
- garantire la continuità dei servizi di trasporto e delle attività produttive;
- favorire la transizione verso modalità di mobilità sostenibile.

Nella Relazione illustrativa che correda la proposta si evidenzia come l'intervento costituisca una misura emergenziale di breve periodo (30 giorni), concepita tuttavia anche come fase sperimentale per valutare possibili sviluppi strutturali.

In merito al contenuto della proposta, che consta di sei articoli, si rileva quanto segue.

Oggetto e finalità perseguite sono individuati nell'articolo 1, il quale definisce il quadro generale dell'intervento, chiarendo che le misure sono adottate dalla Regione, "nell'esercizio delle proprie competenze concorrenti in materia di trasporto pubblico locale, reti di trasporto e sostegno alle attività produttive (Art. 117, comma 3, Cost.)", in via urgente e straordinaria per contrastare gli effetti economici della crisi energetica².

In particolare, sono individuati gli obiettivi strategici dell'azione pubblica, e precisamente:

- tutelare il potere d'acquisto delle famiglie;
- garantire la continuità dei servizi logistici, al fine di tutelare il sistema produttivo;
- incentivare lo spostamento progressivo verso il trasporto pubblico per attenuare la dipendenza dai combustibili fossili.

La misura centrale del provvedimento è rappresentata dall'istituzione del "Biglietto Zero Abruzzo" (art. 2), in merito al quale si prevede:

- la gratuità totale del trasporto pubblico locale (gomma e ferro) per i residenti;
- l'applicazione dello strumento a tutti i servizi urbani ed extraurbani gestiti da concessionari regionali;

² Più esattamente, "per mitigare le gravi ricadute economiche sul territorio regionale derivanti dal conflitto bellico in corso tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran. Tale crisi internazionale ha determinato un'eccezionale instabilità dei mercati energetici e un incremento speculativo dei prezzi delle materie prime, compromettendo la tenuta del sistema sociale e produttivo abruzzese."

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

- la compensazione economica ai gestori sulla base dei ricavi da bigliettazione dell’anno 2025;
- la durata limitata a 30 giorni, con possibilità di proroga.

La misura della gratuità, di cui all’articolo 2, è completata dalla disposizione di cui all’art. 3, dedicato al “Potenziamento dell’Offerta e Intermodalità”, disposizione che interviene sull’accessibilità del sistema. In particolare, è prevista la possibilità per i Comuni, d’intesa con la Regione, di realizzare parcheggi di interscambio gratuiti (“Park&Ride”) presso nodi di trasporto, affinché sia risolto il cosiddetto “problema dell’ultimo miglio”, e quindi reso effettivamente fruibile il trasporto pubblico anche per i residenti delle aree meno servite.

La proposta normativa interviene, altresì, sulla riduzione della domanda di mobilità, promuovendo (art. 4) il ricorso al lavoro agile nel settore pubblico e privato, ove compatibile. Si tratta di una misura complementare che mira a diminuire gli spostamenti, generando benefici sia economici (sub specie di riduzione dei costi per i cittadini), sia ambientali.

Concludono il progetto di legge le disposizioni relative alla “copertura finanziaria” (art. 5) e all’entrata in vigore del provvedimento (art. 6), al quale, coerentemente con le finalità di urgenza espresse nell’articolo 1, si conferisce il carattere di immediata operatività.

3) Regione Veneto - Progetto di legge regionale n. 67/2026 “Disposizioni in materia di responsabilizzazione genitoriale e di raccordo con i servizi sociali nei casi di condotte penalmente rilevanti poste in essere da minorenni”.

Il progetto di legge, anch’esso di iniziativa consiliare, si inserisce nel quadro delle politiche regionali in materia sociale e familiare, con l’obiettivo di affrontare i fenomeni di disagio giovanile e devianza minorile attraverso strumenti di natura preventiva ed educativa, piuttosto che repressiva.

La proposta prende atto dell’aumento dell’attenzione verso comportamenti penalmente rilevanti posti in essere da minorenni, frequentemente collegati a fragilità del contesto familiare o a difficoltà nell’esercizio della funzione educativa³.

In tale contesto, la Regione, nell’esercizio delle competenze legislative ad essa riconosciute in materia di servizi sociali, politiche familiari, politiche abitative e prevenzione del disagio minorile e giovanile, intende educativo, promuovendo misure volte a favorire la responsabilizzazione dei genitori, degli esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori e degli affidatari di soggetti minori coinvolti in condotte penalmente rilevanti, mediante l’attivazione di percorsi educativi, di sostegno e di recupero, attraverso il coinvolgimento attivo dei servizi sociali territoriali (art. 1).

Come si evidenzia nella Relazione illustrativa che correda la proposta, quest’ultima è formulata sulla base di alcuni principi fondamentali che ne orientano l’impianto applicativo:

- centralità della famiglia quale primo ambito educativo;
- necessità di un approccio integrato tra servizi sociali, enti locali e sistema sociosanitario;
- rispetto delle competenze dell’autorità giudiziaria, senza alcuna interferenza con i procedimenti penali;
- tutela del superiore interesse del minore e della dignità della persona;

³ Nella Relazione illustrativa si precisa infatti che il progetto di legge non introduce nuove sanzioni di natura penale, bensì strumenti amministrativi e sociali orientati al recupero e alla prevenzione.



– proporzionalità negli interventi.

Il nucleo operativo del progetto di legge è costituito dalle disposizioni relative ai percorsi educativi e di responsabilizzazione familiare sopra citati (art. 2).

In particolare si prevede che, nei casi in cui un minore sia coinvolto in condotte che integrano o possono integrare fattispecie di reato, i servizi sociali competenti, anche in raccordo con i comuni, le Aziende ULSS e gli altri soggetti del sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari, valutino l'attivazione di un percorso educativo e di responsabilizzazione rivolto al nucleo familiare e finalizzato a promuovere l'assunzione consapevole dei doveri educativi, la prevenzione della recidiva, il recupero del minore e il rafforzamento della funzione educativa della famiglia.

Elemento centrale del percorso è la definizione, da parte dei servizi competenti, nel rispetto della dignità della persona, dell'interesse del minore, del principio di proporzionalità e delle condizioni concrete del nucleo familiare, di un progetto individualizzato, che deve indicare la durata, gli obiettivi, le modalità di partecipazione e i criteri di verifica dell'effettiva collaborazione dei soggetti coinvolti.

Successivamente (art. 3) il progetto di legge disciplina gli effetti della mancata collaborazione ai percorsi proposti.

In particolare, si dispone che la mancata adesione, senza giustificato motivo, ai percorsi di cui all'articolo 2, ovvero l'interruzione ingiustificata degli stessi, possa rilevare ai fini dell'accesso, del mantenimento o della sospensione temporanea di provvidenze economiche regionali, contributi, agevolazioni o benefici comunque riconducibili alla competenza della Regione.

La mancata collaborazione può inoltre rilevare, nei limiti di compatibilità con la normativa regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini della sospensione dell'accesso a benefici, agevolazioni o procedure connesse all'assegnazione o alla permanenza negli alloggi ERP, ferme restando le garanzie procedurali e le ipotesi tassative previste dalla disciplina di settore.

Tale sospensione è disposta dall'ente competente all'erogazione del beneficio o alla gestione della misura, previa comunicazione agli interessati, assegnazione di un termine per aderire al percorso e valutazione delle eventuali giustificazioni presentate.

La sospensione deve essere proporzionata alla gravità della mancata collaborazione e non può riguardare prestazioni essenziali, interventi indifferibili, misure sanitarie o sociosanitarie, né interventi necessari alla tutela immediata del minore o di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità.

L'adesione successiva al percorso educativo o la ripresa effettiva della collaborazione comportano la cessazione della sospensione, secondo le modalità stabilite dall'ente competente.

Conclude il progetto di legge la norma relativa all'entrata in vigore (art. 4).